chitetto, o di agrimensore civile prima di presentarsi agli esami, nelle giornate stabilite, deposita nella cassa della Prefettura la somma espressa nella Tabella A.

Il petente l'abilitazione d'Ingegnere civile deposita la somma espressa nella Tabel-

la B.

14. Nissuno, che aspiri all'esercizio di Architetto civile, o di Perito agrimensore, o d'Ingegnere civile, può dirigersi per l'abilitazione, se non se alla Prefettura del proprio Dipartimento, o di quello, ove avrà fatta la maggior parte della pratica. Chi però è abilitato in un Dipartimento, lo è per tutto il Regno.

15. Per quelli, che alla pubblicazione del presente Regolamento avessero incominciata la pratica, il tempo scorso nella medesima è loro imputato; ma per quello, che loro resta ancora da scorrere, essi si uniformano alle disposizioni contenute in questo titolo.

TITOLO III.

Degli Esaminatori.

16. In ciascun Dipartimento il Prefetto nomina per ogni caso d'esame di candidati; che aspirino al libero esercizio delle professioni di Architetto civile, di Perito agrimena sore, o d'Ingegnere civile, una Commissione composta di tre Esaminatori col metodo seguente.